

## La Repubblica Veneta ed i suoi boschi

Studio del Dott. Ing. ANTONIO SCALA

Sfasciatosi l'edificio dell'Impero romano, restavano seppellite sotto le rovine di esso quelle stesse leggi che nel secolo XI dovevano essere dissotterrate in Amalfi per far rivivere il grand'albergo dell'antica Giurisprudenza.

Un manipolo di gente morigerata ed industrie, fuggendo agli orrori ed alle incursioni dei barbari, non ebbe altro modo di formarsi un nido di libertà e di pace che in mezzo alle acque, ove le isolette della laguna, separate dal mare per mezzo dei lidi, diede loro oltre la difesa necessaria, una prima posizione d'indipendenza, una forma d'isolamento necessario al primo sviluppo.

Qui sorse vergine e nuova l'immortale Repubblica, la sposa e regina dell'Adriatico, che per *prima* in tutta l'Europa si trovò nel più stretto bisogno d'impegnare le sue migliori forze morali ad assicurare *il buon governo delle circostanti foreste*. Dapprima per la costruzione delle sue case, dei suoi 2000 palazzi e delle 200 chiese sulle 117 isolette dopo consolidazione il suolo con intere foreste di quercie, larici, ecc., poi per la costruzione delle navi che resero da un lato sì floridi i commerci della Confederazione e che d'altronde la difesero contro gli assalti e le gelosie dei vicini.

Sta il fatto che per un tale concorso di verità storiche e di speciali motivi, Venezia è il *primo* stato in Europa che legifera in materia forestale e come appresso vedremo il *primo* che stabilisce e fa redigere piani di assestamento per le sue foreste.

Questo fatto va rilevato specialmente per quegli intellettuali e profani di storia e scienza forestale in Italia e all'estero, che consci del male che arrecano alle nostre stirpi discreditando « sapere e volere » degli Italiani, vanno proclamando su giornali, riviste e sulle pubbliche piazze: *Venezia sia stata la devastatrice dei boschi suoi o di altro dominio*, mentre noi dimostreremo con documenti alla mano

che la Repubblica, come fu maestra al mondo nel commercio, nelle scienze e nelle arti, così pure si occupò dell'arte forestale molto prima che non lo facessero i popoli germanici e gallici.

Essa fu la tutelatrice e non la devastatrice dei suoi boschi! Se le devastazioni avvennero, la causa di queste non è da ascriversi alla manchevole legislazione forestale veneta, ma alle condizioni politiche ed alla deficienza nell'applicazione delle stesse leggi forestali specialmente durante i periodi di decadenza, come infine all'amministrazione difettosa di alcune epoche e provincie.

\* \* \*

Dalla consultazione dei documenti storici risulta che la Repubblica fino al XVII secolo accrebbe il possesso dei suoi boschi come segue: 750 Dogado fino all'Adige coi boschi litoranei, 1004 Loreo (lauretti di Chioggia), 1150 boschi dell'Istria e Dalmazia con le isole (cedui e fustaie), 1340 Marca Trevisiana, 1405 Padovano, 1420 Friuli (querceti) Carnia, Cadore e Belluno (abetaje e faggete), 1482 Polesine (cedui e fustaje).

Accresciuto in tale linea cronologica il suo patrimonio boschivo, la Repubblica disponeva, arrivata all'apice della sua potenza, di un complesso di boschi quale risulta dal seguente specchio:

| Posse-<br>sso | COMPLESSO<br>DI  | FUSTAIE DI        |        |          | Casta-<br>gueti<br>ett | CEDUO<br>di<br>Cerro,<br>Carpino,<br>ecc. | TOTALE IN         |        |         | Posse-<br>sso<br>compl.<br>in<br>ettare |
|---------------|------------------|-------------------|--------|----------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-----------------------------------------|
|               |                  | Quercia           | Faggio | Resinose |                        |                                           | Fustaie           | Casta. | Cedui   |                                         |
|               |                  | In ettare rotonde |        |          |                        |                                           | In ettare rotonde |        |         |                                         |
| Statale       | Terraferma ..... | 11.000            | 730    | 10.000   | —                      | 1.630                                     | —                 | —      | —       | —                                       |
|               | Istria .....     | 9.000             | —      | —        | —                      | —                                         | 37.730            | —      | 1.630   | 96.360                                  |
|               | Dalmazia .....   | 7.000             | —      | —        | —                      | —                                         | —                 | —      | —       | —                                       |
| Comunale      | Terraferma ..... | 900               | 12.000 | 170.000  | 2.210                  | 82.600                                    | —                 | —      | —       | —                                       |
|               | Istria .....     | 11.000            | —      | —        | —                      | 140.000                                   | 210.900           | 2.210  | 572.600 | 785.710                                 |
|               | Dalmazia .....   | 17.000            | —      | —        | —                      | 350.000                                   | —                 | —      | —       | —                                       |
| Assieme ..... |                  | 55.900            | 12.730 | 180.000  | 2.210                  | 574.230                                   | 248.630           | 2.210  | 574.230 | 825.070                                 |

Se analizziamo i dati contenuti nella tabella, ci sorprende la sproporzione fra possesso comunale e statale o pubblico — quest' ultimo rappresenta un ventesimo del primo. Ed invero non si potrebbe concepire come Venezia abbia potuto coprire soltanto il fabbisogno

in legname d'opera del suo Arsenale con sì esiguo patrimonio boschivo statale, se non vi avesse concorso il fatto che in realtà e per legge la Repubblica si era sempre riservato il pieno ed incontestabile diritto di utilizzazione anche dei boschi comunali e privati. In conseguenza di ciò lo Stato aveva la precedenza di utilizzazione su qualsiasi pianta o complesso di piante ed appena dopo coperto il fabbisogno suo, licenziava il resto per la vendita privata o per gli usi e i bisogni locali.

Importante è che lo Stato non solo non risarciva i Comuni o privati possessori di boschi del prezzo per le piante a lui riservate, ma obbligava questi in diverse epoche all'esbosco ed alla condotta dei prodotti fino a Venezia verso un misero indennizzo delle spese di trasporto ai carradori.

Dunque di fatto la Repubblica, basandosi come a noi sembrerebbe su una errata interpretazione della res publica, era l'assoluto padrone di tutti i boschi che fornivano legname d'opera. A tale interpretazione forse contribuiva il fatto che nel corso dei secoli i Comuni avevano usurpato il diritto di proprietà che spettava alla Repubblica sui beni ecclesiastici e feudali.

Disponeva perciò essa Repubblica di incirca 250.000 ettare di fustaje delle quali 180.000 ettare erano resinose (abetaie e lariceti), di 60.000 ett. di querceti e 12.000 di faggete, dal quale patrimonio ricavava il legname d'opera. Per il fabbisogno in legna d'ardere rimanevano 574.000 ettare, oltre 2200 ettare di castagni.

Secondo i dati d'asestamento veneziano e secondo le deduzioni di Berenger (1) dal patrimonio di fustaje con un incremento medio di 2 metri cubi per ettaro Venezia poteva utilizzare annui 500.000 metri cubi di legname di opera.

Premesso invece un incremento medio annuo di 0,5 metri cubi per i cedui, questi fornivano con il turno di 10 anni  $574.000 \times 0,5 = 287.000$  metri cubi di legna da ardere.

Esaminato approssimativamente il rendimento annuo del patrimonio boschivo della Repubblica, si sarebbe curiosi di conoscere, seppure ad un dipresso, il fabbisogno tanto in legna d'ardere quanto in legname d'opera della Repubblica, per stabilire se il rendimento o accrescimento annuo poteva coprire il fabbisogno. Per mancanza di statistiche e dati storici ci è impossibile tale esame e confronto; però si

---

(1) *Saggio storico della Legislazione Veneta*, 1863.

desume che, se la Capitale da sola consumava rotonde 500.000 carra (1) di fasci che rappresentano:  $500.000 \times 0,94 \text{ steri} \times 0,7 = \text{rot. } 330.000$  metri cubi di legna d'ardere, non è verosimile che l'eccedenza dell'incremento annuo, cioè in circa 50.000 metri cubi, abbia potuto bastare a coprire il regolare fabbisogno delle altre città e dei paesi delle Province venete, anche ammesso che una parte della differenza si avesse coperta con legna ricavata dalle colture agrarie allora miserrime.

Il maggior quantitativo di legname d'opera ingoiavano le costruzioni navali (puramente in fusti da filo 1000 pezzi l'anno), dopo le palificazioni allo scopo di erigervi i fabbricati sul terreno lagunare. Altro quantitativo considerevole veniva impiegato per usi pubblici, mulini roste, fabbricati.

Il famoso Arsenale di Venezia, il primo di tutti in Europa, costruito nel 1304 da Andrea Pisano, occupava 14.000 carpentieri e costruiva già nel 1486 vascelli a vela di 4000 tonnellate e quelli di 100 canoni che giunsero sino in Aleppo (1498) (2). Non è quindi verosimile, che i 500.000 metri cubi di incremento annuo e che rappresentano la presa massima ricavabile dalle fustaje abbiano potuto bastare a tutti i bisogni in legname da costruzione per l'intera Repubblica. Siamo perciò costretti a riflettere come Venezia abbia potuto nel corso dei secoli coprire il fabbisogno annuo non essendole consentito per legge naturale di abbattere più dei 500.000 metri cubi corrispondenti all'annuo accrescimento.

Come appresso vedremo, Venezia dedicò le migliori leggi e l'intelligenza dei suoi maggiori uomini alla conservazione e cura dei suoi boschi, decretando in ogni epoca con innumerevoli determinazioni, essere proibito « *di tagliare quantitativo maggiore di quello per cui accresce ogni anno il bosco* ». Fanno fede di tali sani propositi e dell'intelligente politica forestale dei Veneziani i boschi da lor tramandatici di Montona, Veglia, Cherso, Montello, Cansiglio ed altri.

Se anche storicamente è dimostrato che nell'uno o nell'altro pericolo del Dominio Veneziano vennero fatti tagli intempestivi per coprire l'eccezionale momentaneo fabbisogno maggiore dell'Arsenale o per snidare i ladroni e gli assassini che infestavano la Capitale, ammesso anche che si abbia accresciuto il possesso boschivo con impianti e seminagioni artificiali, il fabbisogno corrente tanto in legname da

(1) Vedi *Stampa Pubblico al laudo, contro Datier legna Venezia* 1765.

(2) Vedi TENTORI, *Saggio di storia civile*; GIANDOMENICO CAVALLOTTO, *Sopra la naval costruzione in Venezia*, 1766).

costruzione quanto in legna da ardere era tale, che Venezia fu costretta a contribuire indirettamente alla devastazione dei boschi nei paesi limitrofi e specialmente in quelli litoranei, poichè da questi i legnami facilmente raggiungevano la capitale e perchè negli stessi non vivevano ancora leggi e norme forestali. Solo così si spiega la distruzione dei boschi siti nell'ex Littorale austriaco sul Carso non per opera di Venezia, ma per deficienza di leggi forestali in quei paesi. È pure storicamente dimostrato che Venezia ritirava buona parte di legna e legname dall'Albania, dalla Croazia Slavonia, dalla parte dell'Istria Imperiale.

\* \* \*

Premessi questi dati informativi, passiamo ad esaminare con la scorta di documenti in qual modo la Repubblica amministrava nelle diverse epoche il suo patrimonio boschivo.

Necessariamente dobbiamo distinguere 4 periodi di attività in materia forestale:

il primo periodo, dell'antico regime boschivo, che va dalla fondazione della Repubblica all'acquisto della Marca Trevisana (700-1380):

il secondo periodo, che comprende lo spazio della floridezza Veneta o dalla Istituzione dei diversi Magistrati per l'economia boschiva fino alla fine del secolo XVI (1380-1600), chiamato anche delle prime riforme forestali:

il terzo periodo, delle seconde Riforme forestali, del riassetto economico e della organizzazione generale dell'Amministrazione forestale (1600-1797, decadenza Veneta).

A questi tre periodi segue il 4° ed ultimo periodo, del Regime forestale provvisorio sotto le Dominazioni austriache e francesi (1797-1811).

\* \* \*

**PRIMO PERIODO O ANTICO REGIME BOSCHIVO (700-1350).** — Minacciati dagli Slavi e dai Longobardi, gli abitanti dell'estuario, retti prima da Tribuni, si unirono in unico Stato e autorizzati dal Papa elessero il 1° Doge nel 697. Possedevano discreto numero di querceti e pinete sul margine delle lagune.

I boschi pubblici appartenenti alla Sovranità, chiamati *Coronali*, stavano dapprima sotto la Direzione del Doge; poi passarono a quella del Maggior Consiglio.

I coronali venivano custoditi da amministratori, e difesi da guardaboschi e guardacaccia, oppure venivano dati in affitto di 5 in 5 anni

ai fittanzieri colla riserva della caccia o verso prestazione di annui tributi o infine verso contributo di un dato quantitativo di legna.

I boschi comunali erano pur essi affittati verso compenso in legna oppure consegnati in usufrutto alle Gastaldie ducali con atto d'investitura verso somministrazione di determinate quantità di legna alla casa Ducale e del legname d'opera per le costruzioni civili e navali allo Stato. Però i boschi erano sempre vincolati alle leggi statutarie che proibivano lo svegro, l'accender fuochi nei pineti e che prescrivevano di rimboschire i vacui (1).

Così il Comune di Alpagò concessionario del Cansiglio doveva fornire ogni anno 360 carra di legna alla Sovranità e nel bosco tagliato era vietato di pascere per tre anni e di svegrarlo senza formale permesso dello alto Dominio.

Dunque i boschi chiamati comunali non erano di proprietà del rispettivo comune, ma questo era soltanto investito dell'usufrutto dopo riservato il legname d'opera occorrente al Dogato e verso compenso di un dato quantitativo di legna d'ardere da condursi in Città.

\* \* \*

SECONDO PERIODO O QUELLO DELLE PRIME RIFORME FORESTALI (1380-1600). — Ingrandito il possesso dei boschi fino all'Adige, conquistati quelli dell'Istria, Dalmazia, della Marca Trevisana, del Padovano, Friuli, della Carnia, del Bellunese e Polesine, il Maggior Consiglio o per suo incarico il Magistrato del Piovego riservò ai Rettori della città ed alle Podesterie soltanto la direzione ai nuovi boschi nazionali o comunali (comugne) (2), mentre la sovrintendenza dei vecchi boschi comunali rimase affidata al Magistrato delle regioni vecchie sopra i beni comunali e del loro governo venne incaricato l'Ufficio della Giustizia vecchia. Il governo dei boschi comprendeva la raccolta, il trasporto, i dazi, la misurazione, l'apprezzamento, infine l'approvvigionamento della Capitale con legna.

Da un lato la capitale cercava con ogni mezzo di essere fornita di legna, dall'altro le angherie e tasse erano sì odiose che con le disposizioni in vigore si raggiunse l'effetto contrario.

(1) Diploma di Ottone Orseolo nel 1015 agli Eracleani: « Investitura del bosco Loreo presso Chioggia al Comune di Loreo nel 1004 ».

(2) *Giudices publicorum* (Vedi leggi 10 gennaio 1305, 22 novembre 1421 e 30 giugno 1447).

Vista la catastrofica penuria di legna nella Capitale, causa l'emigrazione di essa in altre città meno fiscali, visto che di tale carestia erano origine gli innumerevoli abusi delle diverse istituzioni nello affittare i boschi, nei trasporti, nelle misurazioni e tassazioni delle legna, compreso il danno derivante da ciò al pubblico Erario, ai venditori e compratori, il Collegio dei Senatori venne indotto ad annullare le affittanze stipulate dai Rettori e Podestà, a permettere a chiunque pel corso di tre anni di tagliare o far tagliare legna nei boschi comunali, eccettuata quella di rovere riservata all'Arsenale, a condizione di ridurla alla misura legale (taglio lungo 2 piedi e mezzo), condurla a Venezia, a venderla nei luoghi stabiliti ed ai prezzi fissati (Decreto 12 luglio 1453) (1) Non valsero nè queste misure nè altre escogitate dai Provveditori sopra le legna a lenire la miserie di legna in Venezia.

Si credette di poter eliminare gl'inconvenienti ognor crescenti con la legge del 4 dicembre 1452, che in massima disponeva l'abbandono di tutti i boschi e del loro governo, eccezione fatta per il Montona e Montello; ai rispettivi Comuni sotto le condizioni che questi li godessero in comune, ne rispettassero il legname sociale e si assoggettassero al divieto di dividerli, affittarli, alienarli, permutarli. Non si avvide il Consiglio che con tale massima adottata decretava la distruzione dei boschi. Appena dopo alcuni anni constatò le disastrose conseguenze di tale legge. Il commercio delle legne non risorse e la carestia in legna toccò l'apice nel 1453, allorchè il popolo di Venezia insorse.

Già nel 1453 il Sovrano Consiglio incaricò il valente patrizio Pietro Valier di visitare i boschi del Dominio, di assestarne il governo e di togliere gli abusi. Rimase questi in carica per due anni, gli seguirono poi di anno in anno altri col titolo di *Provveditore alle legne e boschi* (1458) col soldo annuo di 250 ducati e 300 di sovvenzione.

Visto che tale magistratura salì a potere grandissimo, il Senato la trasformò nel 1467 da provvisoria in stabile, perfezionando tale ufficio coll'elezione di un secondo Provveditore e riservò l'elevazione di ambidue al Maggior Consiglio. Vennero investiti di tutti i poteri esercitati fin qui dai Giustizieri vecchi, come pure della giurisdizione civile e criminale in materia di legna e boschi. Si decretò inoltre che le loro deliberazioni avessero forza pari a quella del Senato (Decr.

---

(1) Vedi lettera ducale al Podestà di Treviso dell'8 febbraio 1341, proclama dell'8 febbraio 1311 al Podestà di Padova.

8 marzo 1487), perchè essi esercitavano « *l'importante incarico di governare tutti i boschi della signoria e di provvedere in ogni tempo la Capitale di abbondante legna per beneficiare tutti e massima i poveri* ».

Essi si meritavano la fiducia posta in loro col riorganizzare l'approvvigionamento delle legna da ardere e del legname di costruzione per la Capitale, senza curarsi eccessivamente della conservazione del patrimonio boschivo. I boschi erano in mano dei Rettori e Podestà che abusavano della loro posizione a proprio vantaggio pecuniario. I provveditori avevano l'incarico preciso di procurare alla Capitale il maggior quantitativo possibile di legna. È naturale che in tale guisa operassero.

Per loro iniziativa vennero promulgati innumerevoli decreti e leggi che però, come vedremo appresso, non ottennero l'effetto forse voluto; e questi sono:

1° Legge del 15 luglio 1470 che ordina ai Rettori sotto comminatoria di pene severissime la riserva dei roveri « *ovunque cresciuti* » per gli usi dello Arsenal e del Magistrato delle acque;

2° la Ducale 15 luglio 1479, che vi aggiunge la pena di 30 lire per il taglio di ogni pianta di rovere;

3° Decr. del 7 gennaio 1475 26 ottobre 1488, 20 giugno 1495, che dichiarano i boschi comunali inalienabili ed indivisibili, che vietano lo svegno anche dei boschi privati e la conversione in prati, campi o pascoli. Prescrivono il turno di dieci anni per cedui previa visita del soprastante. Vietano il pascolo nelle tagliate prima dei cinque anni trascorsi dall'ultimo taglio e la produzione di carbone nei boschi. Ordinano di rescindere tutti i contratti d'affittanza temporanea e perpetua stipulati per boschi pubblici e comunali;

4° Decr. del 31 luglio 1487 che ordina la conservazione coll'utilizzazione dei boschi in collina.

5° Prescrizione ai massari (affittuali) e deputati comunali di non lasciar giacente a marcire nei boschi la ramaglia delle piante tagliate onde prevenire i danni degli insetti, di inquisire contro contravventori boschivi, di punirli notificando il danno al Magistrato, in pena di doverlo risarcire del proprio;

6° Regolamento forestale del 28 settembre 1490 a norma dei Rettori di Terraferma, dell'Istria e delle Isole di Cherso, Veglia ed Arbe con potere ad essi concesso di procedere in contravvenzioni boschive;

7° Ducale del Doge Barbarico Agostino con cui proibisce recidere o far recidere « *in universo territorio veneto lignamine ab opere (da costruzione) senza autorizzazione del Senato* ».

Questi provvedimenti palesano il gran bisogno di legname di rovere per l'architettura navale e di legna d'ardere per Venezia, ma palesano ancora il conseguente intendimento della Repubblica, di avocare a sè nuovamente l'amministrazione dei boschi del Dominio, abbandonati al governo dei comuni con la legge del 1452.

I provvedimenti accennati erano giustificati in quanto che i boschi, pessimamente governati dai Rettori Provinciali, erano ridotti in deplorevoli condizioni dai Comuni causa le corruzioni, il pascolo abusivo, e le costruzioni di caseggiati in legno che per frequenti incendi determinavano lo spopolamento del patrimonio boschivo. Grande era pure il bisogno di legname per le innumerevoli piccole e tistiche miniere di argento, rame, piombo, zinco e ferro. Infine contribuiva alla devastazione dei boschi la promiscuità del possesso boschivo fra diversi Comuni, distretti e Province ed anche Domini (1) da cui derivavano contese e devastazioni.

Il Consiglio dei Dieci, diffidente e geloso dei poteri conferiti dal Senato ai Provveditori nel 1468, con Decreti del 28 dicembre e 14 luglio del 1505 inibì ad essi Provveditori in pena di destituzione di dare o far dare licenze di tagli nei boschi pubblici.

Qui è necessaria una spiegazione di tale veto che fu conseguenza di un raddoppiamento di mansioni e confusione al primo istante.

Il Maggior Consiglio, vista la disamministrazione dei boschi, aveva raccomandato con Parte 18 settembre 1468 al Consiglio dei X di prender le redini dell'Amministrazione forestale; ma questo, preoccupato allora di altri affari di Stato, non si oppose affinchè tale incarico venisse affidato al Magistrato dei Provveditori sulle legna e boschi. Terminata l'infausta guerra con la Porta Ottomana nell'anno 1501, scoppiato l'incendio dell'Arsenale nel 1504, la Repubblica aveva grandissimo bisogno di legname per ristaurare la flotta. Per ovviare alle deplorevoli conseguenze che già la legge del 1452 non aveva mancato di apportare, per mettere freno al malgoverno dei Rettori, che permisero svegri ed usurpi nei boschi comunali, per frenare la decimazione dei boschi pubblici, il minaccioso imbonimento della laguna, la violenza degli straripamenti del Piave, e infine per porre fine alla scarshezza del legname grosso indispensabile per le costruzioni navali e per arginare l'incarimento continuo delle legna (da 6 a 14 Lire per carro) deter-

(1) Liti fra Vicentini e Imperiali, Cadonini e Tirolesi, Friulani ed Istriani descritte da Paolo Sarpi.

minata dall'ingordigia privata, il Consiglio dei Dieci conobbe assoluta necessità dei seguenti ordinamenti:

a) Elezione dei Provveditori da parte del Consiglio dei Dieci (Decr. 15 maggio 1523, 25 maggio 1531, 26 luglio 1534).

b) Richiamo in vigore della riserva dei roveri e *revoca dei poteri conferiti nel 1452 ai Rettori delle città di concedere tagli ed ingerirsi menomamente in locazione di boschi pubblici* (Decreto 18 settembre 1515, 15 lug. 1519, 12 gennaio 1536).

c) Richiamo dei Comuni e privati all'osservazione delle antiche prescrizioni: di non svegrare, di non pascolare animali in roncate (tagliate) se queste non hanno almeno 5 anni di accrescimento, di utilizzare i cedui con turno regolare salvando a preferenza il rovere e le rimesse di questo, di non estrarre ceppaie o checchessia dai boschi senza regolare permesso.

d) che ferma la rotazione decenne pel boscame (sottobosco) dolce ossia cedui dei boschi pubblici, si può utilizzare i comunali con rotazione di 7 anni con la riserva di 50 semenzali per ettaro a requisizione dell'Arsenale (misure per legne forti  $2\frac{1}{2}$  per dolci 3 piedi).

e) Che i danni sono da denunciarsi dalle ville ai Rettori e queste risarciscono i danni inferiti ai boschi da contravventori ignoti.

Ma le radici del male cagionato in seguito al Decreto del 1452 erano tanto profonde nei Rettori e Comuni abituatisi già al comodo di provvedere ai loro privati interessi col patrimonio boschivo — persuasi che esso non fosse dello Stato — che si proteggevano a vicenda. Rimasero perciò anche i Decreti del temuto Consiglio dei X senza effetto come quelli antecedenti dei Provveditori; e perciò il Consiglio ordinava con la legge del 16 gennaio 1530:

1° Che nel termine di due mesi ogni possidente privato, Comune e stabilimento pubblico dovesse notificare al Collegio sopra le acque i terreni diboscati nel decorso dei quaranta anni percorsi coll'indicazione dell'ubicazione, estensione e dei titoli possessori, sotto comminatoria di espropriazione a vantaggio del fisco e del decimo per premio al denunciante.

2° Che l'8 % di tali terreni ecclesiastici o secolari dovessero essere rimboscati per semina di ghiande o piantagione d'altra specie boschiva nel perentorio termine di 11 mesi, e specialmente gli alluvionali e più quelli in vicinanza della laguna. Di questi ogni possessore doveva imboschire 2 campi per ogni cento di prati, paludi e aratori.

E per meglio assicurare l'effetto di tali provvedimenti, per conoscere la presuntiva quantità e qualità dei boschi esistenti e per avere in mano tutti gli elementi necessari per governarli ed impedire il progresso dei disordini antichi, ordinò nel 1536 agli ufficiali delle Regioni vecchie ai beni comunali ed ai Provveditori sopra le legna e boschi di presentargli un preciso *Catasto* dei boschi del Dominio nel perentorio termine di 6 mesi.

Con questi atti la Direzione delle foreste passò al Consiglio dei X, che volle incamerare i boschi d'alto fusto per uso della Marina.

La prima catastificazione del 1536 si era limitata specialmente ai boschi pubblici della Mestrina, dell'Asolano ed a quelli situati al di qua del Tagliamento (incirca 2313 campi ossia 1150 ettare) ed una so a parte, del dominio. Volendola il Senato continuata ed estesa anche ai comunali e privati, delegò nel 1542 altri due Ufficiali delle Regioni vecchie, uno scrivano e diversi perticatori (geometri), della catastificazione dei beni comunali del Friuli.

In esecuzione di tali ordini i boschi vennero da questo personale a spese dei Comuni confinati, circondati di fossa, muniti di ponti e sbarre alle entrate secondo la parte 25 settembre 1488 del Senato.

Due Proti ed uno scrivano dell'Arsenale fecero misurare, segnare, registrare nel Catasto i roveri adatti alle costruzioni navali e quelli di venuta. I roveri vennero poi consegnati per gelosa custodia alle Podestarie con proibizione di tagliarne alcuno senza preventiva licenza del Consiglio dei X e di svegrare o scavare le ceppaie verdi senza preventiva autorizzazione di un rappresentante del Magistrato legna e boschi.

Le medesime proibizioni valevano anche per i boschi non banditi. Sramare o tagliare un rovere sociale od un cimale o tolpo per uso del Magistrato delle acque o costruzione di barche, ponti, molini, carri, roste o palafitte veniva consentito soltanto dopo rilasciata la licenza dei 3 Provveditori e Patroni dell'Arsenale.

Del catasto così compilato in duplo, si consegnava una copia al Consiglio dei X, quale autorità suprema in materia boschiva, l'altra al Magistrato sopra le legna e boschi, che era incaricato di controllare di sovente e registrare i tagli.

Nel Friuli venne riservato un terzo dei boschi per uso della Signoria; gli altri due terzi vennero divisi in tre parti eguali, di cui una parte rimaneva inalterabilmente bosco, la seconda prato e pascolo comunale, la terza campagna da darsi in affitto dal Comune per procac-

ciarsi le servitù pubbliche (tasse) e le spese comunali. Restavano però sempre riservati per l'uso dell'Arsenale i roveri esistenti e nascituri sui due terzi.

Risulta da quanto esposto che la Repubblica si appropriava di una parte dei boschi o beni comunali, che però all'origine erano stati possessi feudali o ecclesiastici appropriatisi dai comuni in corso di tempo, ma sempre reversibili secondo il jus romano allo Stato, giacchè il diritto di prescrizione non era applicabile secondo lo statuto veneto, e perchè i Comuni avevano a priori rinunciato ad ogni diritto di proprietà sui boschi all'atto di dedizione o d'investitura.

Per null'altro la Repubblica fu così previdente di riservarsi parte dei boschi o dei roveri se non per potere, in caso di usurpazione di beni comunali, ritirare i boschi consegnati ai Comuni ed amministrarli secondo le intenzioni del Governo.

Queste succinte e preliminari notizie sulla legislazione forestale veneta sarebbero sufficienti per dimostrare quanta avvedutezza politica impiegò Venezia anche nel governo delle sue foreste e per persuaderci che la Signoria non fu tanto fiscale quanto la situazione lo avrebbe richiesto.

Una schiera di scrittori, storici e contemporanei, asseriscono che i Veneziani, dopo assunto nel medioevo il dominio delle provincie ricche di boschi, non avrebbero avuto altra cura che di conservarle invece di sfruttarle eccessivamente o distruggerle. Così il Cornaro, Temanza, Filasio e Bonifacio, il quale ultimo riferisce che verso il 1300 vennero tagliati molti boschi lungo la via Callalta fino ad Oderzo, e lungo quella da Mestre a Triago per purgarli dai ladroni ed assassini che infestavano la regione.

È invece più probabile che quei boschi abbandonati al Governo dei Comuni erano già stati snervati da tagli irrazionali senza rispettare la riproduzione, malgoverno che si ripete ancor oggi per una buona parte delle boscaglie comunali. La Repubblica dunque, ricevendo i boschi comunali in tale stato, poco poteva avvantaggiarsene, e se ciò nonostante ha potuto averne nel corso dei tempi la materia prima per le costruzioni navali da tener occupati fin dal 1420 i 14.000 carpentieri già annoverati, ciò non è che un merito dell'intrinseca bontà delle sue leggi forestali, se anche non si può affermare un tanto per il modo di applicarle.

Fu dunque naturale che la Signoria dovesse prendere in mano il Governo dei boschi per assicurarsi prima la legna da fuoco, poi quella per le costruzioni.

Regolata l'utilizzazione dei boschi, divisi questi in tante prese annuali quante ne fossero i turni, riservato per ogni taglio il numero di allievi oltre le querce da seme, ben presto quei boschi hanno potuto risorgere e convertirsi in cedui composti e poscia in fustaje, alla quale trasformazione in ultimo fine tendeva l'amministrazione forestale veneta. Nel mentre si compiva la anzidetta trasformazione, si sentì la necessità di riformare l'intero sistema di amministrazione forestale.

\* \* \*

Il Magistrato sopra le legna e boschi venne riorganizzato dal Consiglio dei X nel 1532 con l'aggiunta di due Sopraprovveditori col carattere di Procuratori del Consiglio. Fino al 1550 fece esso Consiglio la scelta di questi, che la passò più tardi al Senato, mentre i due Provveditori ordinari vennero costantemente scelti dal Maggior Consiglio.

Le attribuzioni del riformato Magistrato furono di natura: a) forestale; b) giudiziaria; c) finanziaria e d) annonaria.

Interessa a noi conoscere specialmente le competenze forestali di questo Magistrato nelle singole discipline a lui affidate.

Il Magistrato compilava e custodiva le mappe ed i catasti di tutti i boschi pubblici, comunali e privati, ne dirigeva il governo dei pubblici affittandoli con riserva d'approvazione del Senato, custodiva i tagli dei cedui e doveva far assistere dal proprio Nodaro i Proti che l'Arsenale vi mandava a segnare i roveri. Dei comunali utilizzava i cedui non riservati ai bisogni dei Comuni, rilasciava le licenze da taglio, teneva cura delle investiture e dei relativi registri.

Con l'affittare dei boschi lo Stato risparmiava le spese di amministrazione, impediva ai Comuni d'appropriarsi legna ed erba, ma sia che esso Stato ritraeva poco utile dalle locazioni dei boschi, sia che per influenza del Maggior Consiglio molte licenze per tagliar roveri venissero abusivamente date ai nobili che poi ne facevano pubblico commercio, i boschi deperivano e la colpa ricadeva sul Magistrato. Ma il male stava come già detto nella promulgazione della legge del 1452, pel fatto che i Comuni, vista revocata dal Consiglio dei X tale legge, impedivano l'effettuazione delle fittanze. Il Consiglio dei X privò perciò il Magistrato di buona parte dei suoi poteri avocandoli a sè od investendone i Proti dell'Arsenale (1532).

Dei boschi banditi e riservati curava l'amministrazione lo Stato, destinando bensì un apposito e unico amministratore o capitano dei boschi (provvisorio); però il Comune usufruttuario era tenuto a custo-

Regolata l'utilizzazione dei boschi, divisi questi in tante prese annuali quante ne fossero i turni, riservato per ogni taglio il numero di allievi oltre le quercie da seme, ben presto quei boschi hanno potuto risorgere e convertirsi in cedui composti e poscia in fustaje, alla quale trasformazione in ultimo fine tendeva l'amministrazione forestale veneta. Nel mentre si compiva la anzidetta trasformazione, si sentì la necessità di riformare l'intero sistema di amministrazione forestale.

\* \* \*

Il Magistrato sopra le legna e boschi venne riorganizzato dal Consiglio dei X nel 1532 con l'aggiunta di due Sopraprovveditori col carattere di Procuratori del Consiglio. Fino al 1550 fece esso Consiglio la scelta di questi, che la passò più tardi al Senato, mentre i due Provveditori ordinari vennero costantemente scelti dal Maggior Consiglio.

Le attribuzioni del riformato Magistrato furono di natura: *a*) forestale; *b*) giudiziaria; *c*) finanziaria e *d*) annonaria.

Interessa a noi conoscere specialmente le competenze forestali di questo Magistrato nelle singole discipline a lui affidate.

Il Magistrato compilava e custodiva le mappe ed i catasti di tutti i boschi pubblici, comunali e privati, ne dirigeva il governo dei pubblici affittandoli con riserva d'approvazione del Senato, custodiva i tagli dei cedui e doveva far assistere dal proprio Nodaro i Proti che l'Arsenale vi mandava a segnare i roveri. Dei comunali utilizzava i cedui non riservati ai bisogni dei Comuni, rilasciava le licenze da taglio, teneva cura delle investiture e dei relativi registri.

Con l'affittare dei boschi lo Stato risparmiava le spese di amministrazione, impediva ai Comuni d'appropriarsi legna ed erba, ma sia che esso Stato ritraeva poco utile dalle locazioni dei boschi, sia che per influenza del Maggior Consiglio molte licenze per tagliar roveri venissero abusivamente date ai nobili che poi ne facevano pubblico commercio, i boschi deperivano e la colpa ricadeva sul Magistrato. Ma il male stava come già detto nella promulgazione della legge del 1452, pel fatto che i Comuni, vista revocata dal Consiglio dei X tale legge, impedivano l'effettuazione delle fittanze. Il Consiglio dei X privò perciò il Magistrato di buona parte dei suoi poteri avocandoli a sè od investendone i Proti dell'Arsenale (1532).

Dei boschi banditi e riservati curava l'amministrazione lo Stato, destinando bensì un apposito e unico amministratore o capitano dei boschi (provvisorio); però il Comune usufruttuario era tenuto a custo-

dire il bosco da appositi guardiani. Però nel 1527 prima, nel 1557 poi, il Consiglio dei X decise di dotare ogni bosco di un Capitano ai boschi (amministratore) stabile. Questi aveva 13 ducati mensili, alloggio gratuito e terre, coll'obbligo di assoldare tre Ufficiali a cavallo, mantenere 4 cavalli e, come ciascun ufficiale, coltivare 4 campi con turno regolare ad uso semenzaio e piantinaio.

Accanto ai capitani che dovevano essere i veri amministratori dei boschi riservati o dello Stato, l'Arsenale esercitava per mezzo dei suoi Proti e più tardi dei suoi soprastanti un'ingerenza non trascurabile nell'Amministrazione forestale. Erano i Proti soprastanti che dirigevano i tagli, l'allestimento e la spedizione del legname da loro scelto. Quali funzionari senza controllo, lontani dall'Arsenale, commettevano gravi abusi nei boschi cedendo il legname da costruzione ai privati.

Vennero per risparmio di spese commissionari sostituiti nel 1587 da abili maestri marangoni dell'Arsenale e più tardi da provvisori soprastanti eletti dall'Arsenale per tre anni (cinque in tutto: Padovano, Trevisano, Friuli, Istria, Treviso). Però data la moltitudine di boschi a cui erano preposti, rimanevano permanentemente in missione stabile, esercitavano di fatto i poteri e le funzioni spettanti al Capitano e se ne attribuivano anche il titolo.

Doveva conseguentemente, nonostante i saggi provvedimenti, l'amministrazione volger al peggio. Con l'avocazione a sé della direzione generale delle foreste il Consiglio dei X non ottenne in quella misura che si era ripromesso la produttività e riproduzione dei boschi, l'eliminazione degli usurpi ed i diboscamenti comunali.

Il Magistrato delle legna e boschi incaricato di dirigere il governo di *tutti* i boschi del Veneto non ne dirigeva di fatto che la parte meno importante, perchè l'economia dei boschi comunali era abbandonata alle mene ed alla spensierata direzione dei Comuni, quella dei boschi pubblici e delle riserve era divisa fra esso Magistrato ed il Reggimento dell'Arsenale. Gli mancavano autonomia e mezzi esecutivi, poichè l'Arsenale preferiva l'opera dei suoi soprastanti a quella dei Capitani.

Il Senato, nella fiducia di poter far cessare i disordini e nella credenza che i suoi ordini fossero appoggiati come in tempi remoti dal rispetto profondo dei sudditi, emanò leggi provvide per la polizia ed economia nazionale, leggi che però stavano in serio contrasto coll'interesse temporaneo o locale dei Comuni e Municipi. A questi lo Stato chiedeva l'esecuzione delle leggi ed affidava ad essi la custodia dei boschi, la

loro coltivazione e conservazione e gl'imboschimenti, anzichè ad intelligenti, fidati ed indipendenti funzionari forestali pubblici.

I Comuni dal loro canto non vollero mai rinunciare ai loro presunti diritti sui boschi comunali, e ciò tanto meno, in quanto che lo Stato li obbligava a portare tutto quanto il peso dell'amministrazione, comprese le spese di missione per i Proti, Provveditori ecc.

Sicchè, se rivolgiamo uno sguardo all'epoca qui descritta, ci fa intravedere che le leggi venete, le istituzioni delle cariche subalterne subordinate ai corpi rappresentativi la sovranità della Repubblica sopra i boschi non furono che provvidenze parziali e locali, suggerite dai bisogni risultanti per tempo e luogo.

Non vi è esistito un corpo di diritto o regolamento organico e legislativo generale per tutti i boschi del Dominio come li troviamo oggidì presso le più grandi Nazioni progredite in materia forestale.

Il tarlo che rodeva l'amministrazione forestale fu sempre il *difetto di direzione tecnica*, che provocò protezioni, defezioni nei servizi, sdoppiamento di funzioni. Non produssero che in parte l'effetto voluto, la tassazione dei boschi, le leggi sul rimboschimento pel governo delle acque, i bandi per preservare le foreste più importanti alla Marina ed all'Industria nazionale.

Dimostrano però ciò nonostante i provvedimenti presi, quanto la Repubblica veneta fosse progredita di fronte tutte le altre Nazioni nella cura di governare e dirigere le sue foreste allo scopo di assicurarsi la materia per prevalere in forze navali.

\* \* \*

#### TERZO PERIODO (1600-1797) DELLE SECONDE RIFORME FORESTALI.

— Consegnato dal Consiglio dei X il governo dei boschi d'alto fusto al Reggimento dell'Arsenale, magistrato prettamente militare, questo realmente conservò in tale modo e per due secoli i querceti affidati alle sue cure, che il Sovrano Consiglio venne indotto nel 1601 di incaricarlo del governo dei roveri *per tutto il Dominio*, eccezione fatta per il Montona e Montello. Aumentò però il personale di un provvisorio Provveditore ai boschi.

Le attribuzioni dei Provveditori erano vaste: dovevano visitare le fustaje, impedire tagli rasì, assestare il governo specialmente dei querceti, confinandoli di fossi e cippi, affrancarli da servitù passive, canalizzare il suolo e rinnovare tutte queste operazioni ogni 5 anni, oltre far osservare le leggi di polizia forestale specialmente riguardo

il pascolo. Il Comune doveva tenere uno o più guardiani ed un registro di carico e scarico dei roveri di ogni età.

Il Senato dal suo canto quale autorità suprema per i boschi comunali elesse nel 1602 pure due Provveditori alla revisione dei beni comunali con le seguenti attribuzioni: compilazione di un esatto catasto, consegna al Magistrato sopra i beni comunali dei beni usurpati e poi rivendicati, perchè venissero imboschiti.

Il Reggimento dell'Arsenale fece rilevare e tassare di nuovo i più importanti boschi, fece confiscare metà dei roveri usurpati e l'altra metà la divise fra il giudice inquisitore ed il denunciante. Riformò e concessioni ai privati di acquistare roveri da opera obbligandoli alla tassa di un ducato per ogni piede, tassa che si conservò fino al 1712, obbligò con severe misture i Comuni a risarcire i danni fatti da ignoti.

Venne la seconda guerra con la Porta e Venezia si trovò finanziariamente esausta se non rovinata. Perciò decretò essa Repubblica la vendita dei beni comunali *superflui* (Legge 26 gennaio 1646 e aprile-giugno 1649) e con ciò la distruzione di grande numero di boschi. L'impellente bisogno di danaro, l'imbarazzo e la confusione nei Magistrati servivano di pretesto ai Comuni per sottacere l'esistenza dei pascoli sterili o cattivi che per legge avrebbero dovuto indicare come *superflui*, e per denunciare invece loro la vendita di boschi rispettati da secoli a tutela della montagna seppure banditi per gli usi dell'Arsenale.

Venne venduto e devastato in tale guisa un terzo del patrimonio boschivo, facendo figurare nel Catasto il terzo di boschi, per due settimi pascolo improduttivo.

Vennero alla luce imbrogli, complice il Magistrato ai beni comunali, ma per la precaria posizione finanziaria dello Stato, questo si limitò a proibire la vendita di altri boschi e specialmente di quelli in montagna, annullò i contratti più dolosi e proibì lo sveglio dei luoghi più montuosi. Conseguenza di tale legge fu il diboscamento delle montagne del Vicentino, del Bellunese e del Feltrino, la completa inosservanza delle leggi forestali, sicchè il Consiglio dei Dieci vista l'avversione dei Comuni e dei privati verso le prescrizioni forestali in cui vedevansi usurpati del titolo di libera proprietà, alla quale aspiravano secondo i tempi moderni e specie dopo la guerra, si decise di affidare i boschi per la terza volta ai Comuni (Decr. 10 maggio 1671). Osservato però dopo 20 anni che i Comuni procedevano alla devastazione delle più belle foreste ancora esistenti nel Trevisano e Friuli e supplicato dall'Arsenale, il Senato con Decr. 12 giugno 1694 ordinò al

Magistrato alle legna e boschi di riprendere i boschi pubblici ai Comuni e di affittarli alle stesse condizioni del passato. E questo ora zelante Magistrato diffidò i Comuni di denunciare tutti i boschi — anche i comunali — per affittarli per conto dell'Erario (Parte 15 settembre 1697). Fu ciò una confisca o espropriazione di beni comunali, che provocò malcontento ed esasperazione specie fra i montanari che presentarono ricorsi al Senato.

Al principio del secolo XVIII sorsero le idee di progresso e con queste si accentuò l'attenzione degli economisti sull'importanza del bosco per la Nazione, per l'igiene, l'idraulica, e, designatolo come previdenza sociale, illuminarono il Governo sulle cause della decadenza e del mal-governo dei boschi.

Conseguenza di tale interessamento e simpatia pel bosco o risveglio della coscienza forestale fu che il Governo, secondando i consigli del salutare movimento, emanò dal 1705 in poi numerosissime leggi in materia forestale, il cui contenuto succintamente ripetiamo.

Con Decr. 5 giugno 1700 il Senato investì di nuovo il Magistrato alle legna e boschi della soprintendenza di tutti i boschi comunali cedui e di alto fusto e questo con Term. 9 febbraio e 2 ottobre 1700, ripubblicò il suo Proclama del 1697 che stabiliva la divisione di ogni bosco in dieci prese e la riserva dei roveri e semenzali, intimò ai Comuni di munirsi della licenza prescritta per ogni taglio, ripeté divieto del diboschimento dei monti, regolò i tagli di legna da fuoco spettante ai Comuni.

Ma ciò non tolse che molti boschi andassero distrutti o per eccessivo sfruttamento o causa il pascolo, perchè, se le leggi erano buone, la loro applicazione era difettosa.

Con Proclama del 20 agosto 1700 il Consiglio dei X affidava la soprintendenza dei boschi pubblici al Reggimento dell'Arsenale dopochè il Senato l'aveva tolta al Magistrato legna e boschi con Decr. 5 giugno 1700 ed incaricò nel 1703 Leonardo Mocenigo, Procuratore ed Inquisitore ai boschi di Terraferma, di elaborare un nuovo Regolamento per il governo e la tutela dei boschi pubblici che fu poi quello del 19 novembre 1704 approvato dal Senato con Decr. dell'11 aprile 1705.

Il regolamento è un capo d'arte di polizia forestale; esso ordina la confinazione, rifossilazione, l'osservanza del regolamento forestale del 1601, obbliga i comuni sotto pena di 200 Ducati di eleggere entro 15 giorni dalla data di pubblicazione oltre un guardiano forestale due

custodi per ogni bosco del circondario suo, precisa bene le mansioni di questi, proibisce il taglio di legna dolce fuori stagione, proibisce la vendita di qualsiasi legna senza fede parrocchiale che comprovi la legittima provenienza, proibisce infine l'affittanza dei boschi per uso del pascolo sotto pena di 10 anni di prigione.

Questi provvedimenti ebbero bensì per effetto il consolidamento del regime boschivo statale, ma la mancanza di legname da costruzione si fece di secolo in secolo vieppiù sentire, e lo Stato provvede per gli usi dell'Arsenale e per l'industria privata il legname indispensabile specie di quercia dall'estero o lo lascia contrabbandare. Si tagliava lo strettamente necessario ed ammissibile, si ordinavano risparmi all'Arsenale ove'ra regnato sempre lo spreco di legname, si impose l'impiego del legname secondo la provenienza e le sue qualità tecniche.

Ma ciò nonostante, i boschi di rovere deperivano e poco valsero anche i regolamenti per redimere i boschi.

L'odiato *diritto di riserva* del fisco sul legname da costruzione gravava sui boschi fino al 1750 con insoffribile peso pei comuni e privati per cui gli apparenti possessori condannati dal fisco che inaspriva sempre più le leggi, oltrechè maledire ogni luogo ove natura pose un rovere, cercavano di estirparli, in modo che quanto più severe furono le leggi tanto minore era l'effetto ottenuto.

Da ciò consegue la grande penuria della preziosa essenza per le industrie private, che cercavano di procurarsela con abusi dai boschi pubblici.

Il Senato si vide infine costretto di assentire colla legge 25 gennaio 1747 che fossero rilasciati ai comuni e privati in occasione delle curazioni e dei diradamenti oltre i cimali e rami anche gli alberi inetti alle costruzioni navali ed idrauliche, come pure tutti i roveri sparsi lungo i viali e nelle campagne nati dal giorno di pubblicazione del detto decreto.

Estese in cambio di tale concessione però il diritto di riserva sui frassini e orni dai quali si ricavava la manna nei folti boschi di Neresine e Ossero e ciò per impedirne l'importazione.

L'ultimo aggravio o servitù fu quello imposto dalla Repubblica nel 1748 ai Comuni del 12 % di tassa sul prodotto di ogni taglio di curazione e schiarizione per sopperire in tal modo alla spesa per i guardaboschi pubblici.

Le cariche amministrative venivano conferite in Venezia ai Nobili o Patrizi, le forestali o tecniche ai Capitani ai boschi. Questi quali

plebei godevano poca fiducia e meno stima, erano degli empirici senza autorità, ignorati dai funzionari dell'Arsenale, malamente pagati, cointeressati nei prodotti della violazione delle leggi, potevano esigere tasse in natura o danaro dagli aventi diritto al pascolo.

Avvenne così che la Repubblica partendo dalla falsa supposizione, le foreste potessero prosperare col perfezionamento delle leggi, non solo non raggiunse gli effetti da essa onestamente desiderati con il non affidare l'esecuzione e l'applicazione dei provvedimenti e delle norme ad intelligenti, retti ed istruiti organi esecutivi professionali, ma contribuì in date epoche allo spopolamento dei suoi boschi.

L'inquisitore ai boschi di Terraferma Leonardo Mocenigo sistemò inoltre e disciplinò il servizio dei capitani ai boschi con Term. 8 luglio 1703 e Carlo Gradenigo lo ampliò e lo riformò con il regolamento del 5 settembre 1748, che servì di base alla legge forestale del 1792. Ma neppure ciò valse a togliere gli abusi e le frodi dei Capitani e dei comuni a danno delle foreste per difetto di organizzazione e direzione tecnica.

Quanto più il Governo cerca di redimere i boschi, tanto meno cessa la corruzione. Nobili, capitani, guardiani, tutti contribuiscono allo spopolamento dei boschi. E siamo così in piena decadenza dei boschi pubblici e comunali alla fine del secolo XVII<sup>o</sup>.

Innumerevoli appaiono i critici dell'andazzo ed indicano i difetti e anche i mezzi per riparare e perfezionare le leggi. Vediamo ancor una volta il Senato impressionato e scosso che incarica questa volta l'Inquisitorato dell'Arsenale di presentargli un'abbozzo di una nuova legge e di una nuova organizzazione boschiva adatta alle esigenze dei tempi.

Fu questa l'ultima e più importante, perchè organica, moderna a tal punto che in essa hanno attinto poi Francesi ed Austriaci — dopo averla applicata durante il loro dominio in Venezia — per compilare le loro leggi ed i regolamenti che ancor vigono al giorno d'oggi in egli Stati.

Anzitutto va osservato che i Veneziani hanno compilato nel loro ultimo periodo di vita diverse leggi forestali che nei dettagli corrispondevano alle esigenze e condizioni delle singole regioni e provincie, che però sono identiche nei principi fondamentali, per cui per brevità di tempo e di spazio come per maggior lucidezza vogliamo riassumerle resenarle nelle loro linee fondamentali e direttive al lettore.

Da queste leggi si esigeva in sostanza: 1<sup>o</sup> provvedimenti temporanei per colmare la lacuna di legname d'opera per le costruzioni na-

vali e civili mediante utilizzazione di tutte le piante mature reperibili; 2° provvedimenti stabili per arginare la progressiva decadenza dei boschi col promuovere l'allestimento di piante d'alto fusto, col sopprimere o arginare il pascolo. Si trattava in una parola di applicare gli stessi principi adottati con la promulgazione della legge del 22 novembre 1777 e 23 aprile 1778, allorchè si dovette organizzare l'azienda forestale dell'Istria e di Veglia per salvare da sicura distruzione quella parte del patrimonio boschivo, quando questo correva rischio di venir depredato dall'inosservanza da parte degli Istriani del divieto di pascere, scavare radici e ceppaje, di dissipare il novellame sebbene in precedenza ripetutamente richiamati all'osservanza delle leggi.

Ciò riesciva facile, perchè si aveva già un'esperienza di venti anni su gli effetti della detta legge, che volle divisi i boschi in due categorie o classi: quella 1ª dei boschi riservati agli usi dell'Arsenale, la 2ª degli sterili.

1° Con le leggi 22 marzo 1792 e 27 settembre 1792 si dispone il governo dei boschi d'alto fusto di rovere della Marca Trevisana, del Friuli, del Padovano e Vicentino.

2° Il regolamento del 2 aprile 1794 prescrive le norme di governo dei boschi di rovere per pali e fuoco (cedui) delle stesse regioni;

3° Quella del 3 maggio 1792 regola il governo delle abetaje e faggete della Carnia, del Bellunese e specialmente del Cansiglio.

Le leggi ad 1° e 2° dividono ogni regione in quattro repartì a quattro distretti boschivi e distingue senza riguardo a questa suddivisione e senza riguardo alla proprietà tre classi di boschi: 1ª classe: boschi riservati perpetuamente all'Arsenale; 2ª classe: boschi producenti legname d'opera per gli usi privati; 3ª classe: boschi da pali e legna da ardere. Prescrive per tutte le tre categorie il trattamento e precisamente, quelli delle classi 1ª e 2ª dovevano essere tagliati a dirado, quelli della classe 3ª a fratta per prese annuali. Queste disposizioni prescrivono un piano economico per la cui esecuzione o messa in opera venne istituito per ogni Provincia della regione un Soprintendente ed un assistente per ogni riparto — questi superiori di rango ai Capitani. Questi posti dovevano venire coperti per concorso da assolti di una pubblica Accademia di agricoltura. I capitani ai boschi eletti dalla banca dell'Arsenale dovevano invece aver assolto la scuola di architettura navale e scienze boschive (tre corsi con agraria boschiva, economia dei boschi, cognizioni fisico-pratiche dei legnami).

Il piano economico stabiliva la forma del governo, il modo di effettuare le condotte del legname pubblico, la dipendenza e l'esercizio della giurisdizione forestale, i metodi di computisteria forestale.

Il Regolamento diviso in otto parti tratta dell'Istruzione di servizio dei soprintendenti, Assistenti (cariche direttive), dei capitani e guardaboschi (cariche tecniche esecutive), delle trasgressioni e pene boschive, dei doveri dei Comuni e loro custodi, dell'Ispezione superiore o generale dei boschi da parte del Cancelliere, del Provveditore generale, dei doveri dei privati possessori di boschi, dei doveri degli esercenti le diverse industrie del legno.

Pei primi otto anni di governo venne disposto come segue: Nei boschi di 1ª classe venne lasciato ai Comuni o privati possessori il taglio di legna dolce ed il dicioccamiento; in quelli di 2ª classe tutte le querce oltre i 4 piedi (m. 1,20) di circonferenza, ossia 38 cm. di diametro, erano riservate all'Arsenale, quelle di 3 piedi (28 cm. di diametro) agli squeraroli, molini ecc. Passato l'ottennio i boschi passano ai proprietari coll'obbligo di governarli in modo da poter essi boschi dare il maggior possibile rendimento di legname *sociale* (20 cm. di diametro). Nei boschi di 3ª classe la curazione doveva estendersi a tutte le piante dai 3 piedi di volta (28 cm. diametro) in su e appena dopo l'utilizzazione di queste per conto dell'Arsenale passavano ai proprietari coll'obbligo di amministrarli e governarli secondo le leggi vigenti.

Levata ogni larvatura del fisco il Governo si riservò il diritto di utilizzare ogni bosco di 2ª e 3ª classe per 8 anni, conservando a se il diritto di riserva perpetua per quelli di 1ª classe. Spirato quel termine essi boschi spogliati dei più belli assortimenti passano ai proprietari o Comuni per l'ulteriore governo!

Detta legge prescriveva infine ai villici di associarsi in compagnie o cooperative, le quali dovevano stabilire e proporre i prezzi unitari per la condotta del legname e stipulare i contratti col Governo.

La giurisdizione criminale in materia boschiva venne data al Provveditore generale; la contabilità e la cassa all'Arsenale, che fu autorizzato di approvare le ordinanze, le spese di selvicoltura: fondazioni, confinzioni, mentre per le straordinarie era necessaria l'approvazione del Senato.

La seconda parte della legge o il *Regolamento* adossava ai proprietari la cura della polizia forestale, ai Comuni quella per le spese di erezione e manutenzione dei confini, fossi e casoni per i guardaboschi

pubblici. Obbligava inoltre i Comuni all'osservanza del divieto del pascolo e li teneva responsabili per le trasgressioni.

In compenso a questi aggravi o a dette imposizioni i Comuni potevano ritirare gratuitamente i fusti inetti per l'Arsenale, i cimali, i rami, le zocche, del tutto eccettuata quella parte che per Decreto 5 maggio 1746 spettava al Magistrato alle legna e del 12 % spettante quale tassa di curazione dell'Arsenale e ferme le altre imposizioni anteriormente emanate. Infine la legge prescriveva l'imboschimento artificiale con larici, abeti, faggi, roveri ecc., la costruzione di opere fluviali e stradali per facilitare con la fluitazione ed altri mezzi di trasporto l'utilizzazione dei boschi e con ciò dare maggior valore ai prodotti delle foreste.

Per i boschi di 3<sup>a</sup> classe i più deteriorati, doveva ogni proprietario entro 4 mesi dalla pubblicazione delle legge presentare all'autorità forestale la mappa topografica col prospetto del soprasuolo per ogni bosco, indicare le radure oltre i 10 metri quadrati di superficie che poi era tenuto ad imboschire entro 5 anni, doveva confinarli con cippi e dividerli in prese annuali col turno prescritto di 7 anni, riservare i roveri oltre i 28 cm. di diametro all'Arsenale. Quale premio per la riuscita coltivazione delle radure si rilasciava la tassa del 12 % riservando però all'Arsenale il diritto di acquistare a *prezzi legali* i roveri di riserva. L'imboschimento era un buon mezzo per i Comuni per emanciparsi dall'odiata *riserva veneta*.

In effetto però questa legge, che oggi chiameremo « prestito forzoso in natura », sollevò molto malcontento ed ostacoli per l'attuazione. Non di servitù ed aggravi essa regala i sudditi, ma di una vera espropriazione di diritti e della proprietà privata per far fiorire la Capitale e l'Arsenale.

I boschi privati fornirono copiose quantità di legname d'opera all'Arsenale, ma l'eterna quistione delle condotte venne risollevata dal fatto che le cooperative dei villici pretendevano prezzi aumentati in seguito ai tempi ed alle esigenze della vita incarita, mentre i Comuni concedevano loro quei miseri prezzi del 1731 ed il Governo era perciò tenuto a rimettere la differenza, se voleva che arrivasse il legname a Venezia.

Per non aumentare le contribuzioni dei Comuni il Governo abrogò il Decreto del 1731 ed addossò nel 1795 di bel novo ai Comuni le tradotte, autorizzandoli ad incassare dall'Erario il prezzo della tariffa istituita a tal uopo dall'Arsenale.

Nel 1796 doveva entrare in vigore il ben preparato nuovo sistema, senonchè scatenatesi le guerre napoleoniche, queste invasero anche la Repubblica, sebbene dichiaratasi neutrale, e con dette guerre vennero seppellite tutte le sagge leggi fin qui enumerate e distrutto insieme gran numero di boschi.

L'aristocrazia dovette abdicare dopo la rivoluzione del 1797 e consegnare i poteri al popolo, il quale, come si è ripetuto ai nostri giorni (1918) in Austria in minori proporzioni, si vendicò delle patite imposizioni saccheggiando archivi ed uffici forestali, abbattendo e vendendo piante e boschi se non ebbe tempo di estirparli. Primeggiavano in tale vandalismo i Comuni e Municipi.

Il Governo francese, desurpatore dei diritti della Repubblica, al quale stava a cuore di mantenere l'Arsenale e di valersi della sua efficienza per la sua flotta, mascherando anche di procurar lavoro alle migliaia di maestranze venete, fece allestire due bastimenti da guerra.

Mancandogli però il legname necessario suo primo atto fu su proposta di Vincenzo Dandolo di ordinare ai Comuni e Municipi di custodire gelosamente i boschi dell'ex governo veneto, ma invano perchè il frastuono della guerra ed i fremiti della rivoluzione copersero la voce del Corso.

\* \* \*

Siamo arrivati così al QUARTO ED ULTIMO PERIODO CHE È QUELLO DEL PASSAGGIO DELLE ISTITUZIONI FORESTALI VENETE A QUELLE DEL DOMINIO AUSTRIACO PRIMA, E FRANCESE POI.

In seguito ai preliminari di pace di Leoben (1797) la Repubblica di Venezia cessa di esistere perchè cassata, e con la pace di Campoformio (1797) questa venne assegnata all'Austria in compenso della cessione da parte sua del Belgio alla Francia e l'Austria la tiene fino al 1805.

Nel 1805 (pace di Presburgo) la cede al regno italico per riaverla nel 1815 (Congresso di Vienna).

Assegnato il Dominio veneto all'Austria e questa assunti i boschi della soppressa Repubblica, richiamò in vigore la legge boschiva del 22 marzo 1792 con notificazione del 15 maggio 1798 dal Comando supremo della sua armata in Italia ed affidò essa pure la materia forestale alla presidenza dell'Arsenale. Con seguente notificazione del 20 febbraio del 13 marzo 1802 del Comando di Marina ripristinò le cariche dei Soprintendenti, assistenti e capitani ai boschi, mentre le attribuzioni del disciolto magistrato alle legna e boschi vennero affidate al neo costituito *Magistrato camerale*.

È più che naturale che l'Austria, invece di restaurare le foreste nei suoi 8 anni di primo dominio, si sia valsa dell'ancor esistente prodotto dei boschi, sebbene deteriorati, per mantenere le forze navali e per dar lavoro a Venezia.

Dopo la guerra franco austriaca terminata ad Austerlitz con la pace di Presburgo (26 dicembre 1805) il dominio veneto passò al regno d'Italia.

Il viceré d'Italia Eugenio Bonaparte, dopo aver affidata l'amministrazione boschiva alle persone da lui prescelte ed a lui grate, richiamava pure in vigore la legge del 22 marzo 1792 e con decreto 18 maggio 1808 assoggettò l'amministrazione di tutti i boschi del regno d'Italia alla *Direzione generale del demanio* costituita in seno al ministero delle finanze. Detta direzione comprendeva un amministratore dei boschi, tre ispettori generali per il Veneto e la Dalmazia, tre conservatori, alcuni ispettori, sottoispettori, guardie principali, capi squadra, sottocapi e guardie. Tutti vestivano la divisa dello Stato. Con questa schiera di nuovi impiegati militarizzati, dei quali molti senza cognizioni forestali, generali, e locali, (bastava essere ex combattenti, saper bene scrivere per ottenere i posti di ispettori e conservatori), con la confusione di istituzioni nuove e di leggi vecchie, con la reintroduzione del diritto di martellatura (riserva veneta, già abrogata) si creò un'amministrazione da tavolino, che degenerò in trascuratezza e burocrazia indescrivibile. Anziché migliorare, le condizioni dei boschi peggiorarono.

Arrivati all'apice della disamministrazione, i francesi decretarono la legge forestale del 5 giugno 1811, chiamata il *Decreto Italico* del 1811, che in sostanza non fu altro che l'applicazione o estensione dei regolamenti forestali francesi, fondati sulla ordinanza del Colbert del 1669, ai boschi d'Italia e che sanziona la violazione del diritto privato in materia di riserve marittime. Abbandona inoltre i boschi comunali all'incuria dei comuni e municipi, trascura la conservazione della fustaia, legge che se proprio non favorisce la devastazione dei boschi, la tollera.

Restò il decreto italico in gran parte inapplicato, ma seppelli d'altronde la legislazione veneta forestale, saggia e da tutti gli studiosi apprezzata per la sua intrinseca bontà e di tal valore, che, come già rilevato, troviamo riprodotti nelle più moderne leggi forestali gli stessi principi e le stesse disposizioni adottate un secolo e mezzo fa dai Veneziani.

E se i Tedeschi e gli Austriaci, popoli maggiormente progrediti in scienza ed arte forestale, hanno adottate tali massime, dovrebbe bastare per dimostrare quanto a cuore stavano i boschi a Venezia e quanta saggezza impiegò la Serenissima nell'amministrazione dei medesimi.

Si rileva da dette leggi e disposizioni amministrative anche la sana politica forestale seguita da Venezia, che perseguiva come ultimo fine di bastare a sè con la materia prima tanto necessaria e ricercata a quei tempi specie per le costruzioni navali e idrauliche al fine possibilmente, di non dover ricorrere all'importazione.

\* \* \*

CONCLUSIONI. — Da quanto succintamente fin qui esposto emerge, come lo accennano il Bérenger ed altri e come si può già persuadersi dalla consultazione di alcune terminazioni trovate nelle biblioteche private in Veglia, Cherso e Montana, che le leggi forestali venete, basate sui migliori principi della scienza forestale, proseguono tutto lo scopo di giovare alla polizia ed economia forestale, all'igiene pubblica, ma più ancora della conservazione avevano lo scopo della riproduzione naturale e dell'allevamento artificiale delle essenze più nobili e più atte all'industria. I Veneziani vedevano inoltre nel bosco un provvedimento sociale.

Tutto ciò si sviluppò in tempi in cui negli Stati e nei paesi di tutta l'Europa, o non esistevano nemmeno leggi forestali, o se esistevano, avevano l'indirizzo soltanto di tutelare le regalie e i privilegi forestali fiscali della caccia, pesca, delle saline o di altri prodotti secondari del bosco.

Dal secolo XVI al XVIII l'economia dei boschi pubblici era basata sulla catastificazione o sul censo degli alberi, quindi l'utilizzazione era proporzionata alla produttività del bosco; si basava perciò su una economia comprensiva.

L'ingiunzione fatta agli incaricati di visitare periodicamente i boschi e di procedere sull'istante al miglior governo loro non con proposte generali, ma con piani concreti che approvati dal Senato, dovevano gli stessi incaricati mettere in esecuzione sotto personale responsabilità ed il fatto che dovevano aver assicurato almeno in parte l'effetto delle misure proposte prima di esser esonerati dalla carica, dimostra maggiormente con quale perseveranza la Serenissima cercava per lo meno in teoria di raggiungere lo scopo prefissosi,

seppure talvolta per arrivarvi e volendo giovare all'interesse generale, calpestava i diritti privati.

La pratica applicazione delle sue disposizioni rimase tuttavia difettosa per le cause già accennate che qui vogliamo riassumere:

1° Mancava fino al 1780 una direzione tecnica centrale che, avuta prima dai Rettori, è poi divisa fra l'arsenale, il magistrato alle legna e boschi, ed il magistrato ai beni comunali, tre istituzioni che perseguivano mire diverse. Il primo voleva i boschi soltanto per gli usi della marina ed in ciò fu all'onore del vero in tutte le epoche il miglior conservatore dei boschi d'alto fusto; il secondo invece doveva e voleva fornire abbondante legna da fuoco a Venezia, mentre il terzo voleva far godere i boschi dai comuni. Da questa diversità di intenti e mansioni soffrivano costantemente il governo e la conservazione dei boschi.

2° La custodia dei boschi, addossata ai comuni in tempi in cui questi ne ritraevano grande profitto, venne protratta ad epoche in cui causa l'intempestiva utilizzazione dei boschi comunali, per i comuni tale custodia divenne onere non indifferente, onde essi favorivano la distruzione dei loro boschi.

3° Gli organi forestali esecutivi erano retribuiti miseramente in tutti i tempi, ma specialmente in quelli di maggior carestia. La cointeressenza loro nell'applicazione delle multe, la loro scarsa coltura e la loro dipendenza dai comuni li rendevano corrotti. D'accordo con i patrizi, con nobili e comuni, essi hanno contribuito molto più alla devastazione anzichè alla conservazione dei boschi.

4° Mancava perciò una direttiva nell'applicazione pratica delle eccellenti leggi forestali. La triste sorte toccata ai boschi della Serenissima dipese come vediamo non dalle sue leggi, ma dagli esecutori delle medesime.

Trieste, dicembre 1921.